



COMUNE DI ORISTANO

Settore Programmazione e gestione delle risorse

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA PER
LA GESTIONE DEI**

**“SERVIZI BIBLIOTECARI DI ORISTANO E
FRAZIONI”**

CIG: 95751320E5

CPV: 92510000-9 *Servizi di biblioteche e archivi*

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto	Pag. 3
- 1.1	- Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta	pag. 4
Art. 2	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	Pag. 5
- 2.1	- Chiarimenti	pag. 6
- 2.2	- Comunicazioni	pag. 7
Art. 3	Importo a base di gara	Pag. 7
Art. 4	Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi	Pag. 8
- 4.1	- Durata	pag. 8
- 4.2	- Opzioni e rinnovi	pag. 8
Art. 5	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	Pag. 9
Art. 6	Requisiti generali	Pag. 11
Art. 7	Requisiti speciali e mezzi di prova	Pag. 12
- 7.1	- Requisiti di idoneità	pag. 13
- 7.2	- Requisiti di capacità economica e finanziaria	pag. 13
- 7.3	- Requisiti di capacità tecnica e professionale	pag. 14
- 7.4	- Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	pag. 15
- 7.5	- Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	pag. 16
Art. 8	Avvalimento	Pag. 16
Art. 9	Subappalto	Pag. 18
Art. 10	Garanzia provvisoria	Pag. 18
Art. 11	Sopralluogo	Pag. 21
Art. 12	Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	Pag. 21
Art. 13	Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	Pag. 22
Art. 14	Soccorso istruttorio	Pag. 24
Art. 15	Documentazione amministrativa - contenuto della busta di qualifica	Pag. 25
- 15.1	- Domanda di partecipazione	pag. 26
- 15.2	- Documento di gara unico europeo	pag. 29
- 15.3	- Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	pag. 32
Art. 16	Contenuto della busta tecnica – offerta tecnica	Pag. 37
Art. 17	Contenuto della busta economica - offerta economica	Pag. 38
Art. 18	Criterio di aggiudicazione	Pag. 39
- 18.1	- Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	pag. 39
- 18.2	- Calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	pag. 42
- 18.3	- Calcolo del punteggio dell'offerta economica	pag. 43
- 18.4	- Calcolo dei punteggi complessivi	pag. 43
- 18.5	- Disposizioni comuni offerta economica	pag. 44
Art. 19	Svolgimento operazioni di gara	Pag. 46
Art. 20	Commissione giudicatrice	Pag. 50
Art. 21	Verifica di anomalia delle offerte	Pag. 50
Art. 22	Aggiudicazione dell'appalto - stipula del contratto - spese di pubblicazione bando	Pag. 51
Art. 23	Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione	Pag. 53
Art. 24	Procedure di ricorso e controversie	Pag. 53
Art. 25	Trattamento dati personali e tutela della riservatezza	Pag. 54

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI BIBLIOTECARI DI ORISTANO E FRAZIONI”

CIG: 95751320E5

CPV: 92510000-9 *Servizi di biblioteche e archivi*

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la gestione della Biblioteca della città di Oristano, delle biblioteche delle frazioni di Donigala Fenugheddu, Nuraxinieddu, Silì e Torregrande, e del servizio Mediateca.

L'appalto è costituito da un unico lotto, poiché trattasi di un servizio la cui natura funzionale non consente sul piano tecnico la prestazione resa da più operatori economici. Per la corretta esecuzione del servizio è infatti necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore economico, per le caratteristiche del servizio e le sue peculiari modalità esecutive, che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto, sia per esigenze di contenimento dei costi, onde evitare diseconomie organizzative del servizio.

Il **luogo di svolgimento del servizio** è: Oristano e le sue frazioni di Donigala Fenugheddu, Nuraxinieddu, Silì e Torregrande.

CPV: 92510000-9 *Servizi di biblioteche e archivi*

CIG: 95751320E5

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, è la Dott.ssa Roberta Fais del Settore Programmazione e gestione delle risorse.

1.1 DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- b) la dotazione hardware e software minima, riportata nella homepage del Portale all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/commonhost/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare, in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione), secondo le modalità indicate nel documento: Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale Sardegna CAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegnaecat.it sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato d'appalto
4. Allegato 1 – Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
5. Allegato 2 - Personale impiegato nelle diverse sedi
6. Allegato 3 – Planimetrie delle strutture
7. Mod.1 - Domanda di ammissione alla gara
8. Mod.2 – Dichiarazione Legale Rappresentante
9. Mod.3 – Dichiarazione Sostitutiva altri soggetti
10. Mod.4 – Avalimento Concorrente
11. Mod.5 – Avalimento soggetto Ausiliario
12. Mod.6 – Offerta Economica
13. Mod.7 – Dichiarazioni integrative al DGUE
14. Modello DGUE editabile
15. Informativa/consenso privacy
16. Codice comportamento dipendenti, approvato con D.G.C n. 6 del 21.01.2021
17. Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024, approvato con delibera G.C. n° 98 del 24.05.2022
18. Patto di integrità, di cui alla delibera G.M. n. 21 del 05.02.2018.

La documentazione di gara è resa disponibile ad accesso gratuito, illimitato, diretto ed integralmente accessibile e scaricabile:

- sul sito internet: WWW.COMUNE.ORISTANO.IT nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BANDI DI GARA E CONTRATTI / ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI

AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA / AVVISI E BANDI

- sulla piattaforma di E-procurement SARDEGNACAT, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., gestita dalla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS) attraverso il portale <https://www.sardegnaecat.it>.

2.1 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la funzionalità "Messaggistica" del SardegnaCAT, almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I quesiti di interesse generale saranno pubblicati come FAQ, in forma anonima, tra gli atti di gara al suindicato indirizzo internet della stazione appaltante.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività, necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara. Nell'ambito del presente disciplinare si intendono per "Istruzioni di gara" il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nella quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione delle offerte. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

2.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76. Tutte le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del

Codice, tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it>, come meglio specificato all'art. 2 del Disciplinare di gara (Comunicazioni) **e pertanto l'operatore economico è tenuto ad effettuare la registrazione sulla piattaforma CAT o aggiornamento della stessa registrazione con posta elettronica certificata in luogo dell'indirizzo mail.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA

Il progetto di gestione della Biblioteca della città di Oristano è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Il progetto di decentramento del servizio bibliotecario e gestione servizi digitali è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e con fondi del bilancio comunale, ed è condizionato alla concessione del contributo regionale per le annualità 2023 - 2025. Pertanto l'appalto potrà cessare anticipatamente, con preavviso di 60 giorni, qualora la Regione non confermi la propria quota di finanziamento per l'anno di competenza.

L'importo stimato dell'appalto, per il periodo di 3 anni, compresa l'eventuale proroga tecnica, ammonta a **€ 880.400,82** (Iva esente ai sensi dell'articolo 10, n. 22, del DPR 633/72, Risoluzione Agenzia delle entrate n. 135 del 06/12/2006) .

Importo a base di gara soggetto a ribasso € 754.629,43

Il suddetto importo viene ripartito come segue per la durata di anni 3:

- € 705.261,15 per costo del personale ;
- € 49.367,12 per spese generali

Nel prezzo a base d'asta del servizio, l'impresa aggiudicataria si intende interamente compensata dal Comune delle prestazioni del personale, delle spese ed ogni altro onere inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Per quanto concerne le attività specifiche previste dal servizio in oggetto, non si rende necessario redigere il DUVRI in quanto, ai sensi del comma 3 bis art. 26 del d.lgs. 81/2008, **l'obbligo di**
Disciplinare di gara per la gestione dei "Servizi Bibliotecari di Oristano e Frazioni"

predisposizione del documento non si applica ai servizi di natura intellettuale o svolti in sedi non direttamente disponibili per il committente, pertanto l'importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.

Si precisa che il calcolo del costo del personale è stato effettuato in base alle tabelle retributive del CCNL FEDERCULTURE, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore culturale, coerente con le prestazioni oggetto dell'appalto e le mansioni da affidare agli operatori del servizio; alla stessa stregua della RAS, che commisura il finanziamento da erogare ai Comuni in base alle tabelle retributive del medesimo CCNL.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di anni tre (tre) con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, oltre alla eventuale proroga tecnica di mesi 6 (art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016).

Nel caso se ne presentasse la necessità, l'Amministrazione potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 8 del Codice.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- **Modificare la durata del contratto** in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.
- **Aumentare o diminuire le prestazioni**, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 del D.Lgs. 50/2016).

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei

requisiti prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. (cfr. Determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013).

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. La volontà di

tutte o parte delle imprese retiste deve essere confermata mediante la sottoscrizione della suddetta domanda o offerta. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti, di cui all'articolo 80 del Codice, è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **BLACK LIST**, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici, che occupano oltre cinquanta dipendenti, che omettono di produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici, che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

L'espressa accettazione del *Patto di integrità*, approvato con delibera G. C. n. 21 del 05.02.2018, è condizione di ammissione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 190/2012.

Si segnala che, come da determinazione ANAC n. 12/2015, costituisce clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante l'inosservanza delle clausole contenute in tale documento.

L'operatore economico è soggetto, altresì, agli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, approvato con deliberazione G. C. n. 6 del 21.01.2021, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

I documenti, richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la categoria a cui appartiene il servizio in oggetto; per i soggetti con sede in altro Stato dell'Unione Europea, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse a partecipare imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ATI il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento.

b) Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 16/97, per le Cooperative sociali e i consorzi costituiti come società cooperative.

Le cooperative, che non operano nel territorio della Regione Autonoma Sardegna, dovranno possedere i requisiti previsti per l'iscrizione al suddetto albo regionale o essere iscritte agli albi regionali ove istituiti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi, di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti presso le pubbliche amministrazioni competenti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale nel triennio 2018 – 2019 - 2021 (l'esercizio 2020 non si considera causa Covid-19) non inferiore all'importo di complessivi €1.500.000,00, iva esclusa.

b) Fatturato minimo, relativo al settore di attività oggetto dell'appalto, riferito al triennio 2018 – 2019 - 2021 (l'esercizio 2020 non si considera causa Covid-19), per un importo globale non inferiore ad € 1.200,00/00, iva esclusa.

Ai sensi dell'art.83, punto 5, del Codice, il fatturato, come sopra quantificato, è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile nel settore oggetto della gara, che dia adeguata garanzia di solidità in considerazione della delicatezza del servizio che deve essere svolto.

La comprova del requisito ai sensi dell'art. 86, comma 4 è fornita, mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII parte I, del Codice.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per la partecipazione alla gara, l'operatore economico, a pena di esclusione, deve:

1. aver gestito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, almeno n° **1 (uno) servizio** di gestione di biblioteca presso enti pubblici o istituzioni private riconosciute ed autorizzate a norma di legge, di durata **non inferiore a 3 (tre) anni consecutivi**.
2. aver eseguito il servizio oggetto dell'appalto **con buon esito e senza risoluzione anticipata** per cause imputabili al concorrente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, per un **importo complessivo non inferiore ad € 750.000/00**, con l'indicazione dei committenti, dei servizi prestati, degli importi, delle date e dei destinatari,

in biblioteche presso enti pubblici o istituzioni private riconosciute ed autorizzate a norma di legge.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, deve essere fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore
- copia conforme, firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, deve essere fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore
- copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

3 essere in possesso della **certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015** (salvo successive modifiche ed integrazioni) riferita ai servizi oggetto dell'appalto, certificata dai relativi organismi accreditati.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione, accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

- Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.
- Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti, di cui al **punto 6** e al **punto 7.1**, devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti in qualunque forma giuridica, nello specifico da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE ;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica, finanziaria e tecnica professionale, di cui al **punto 7.4**, deve essere posseduto per i raggruppamenti temporanei orizzontali sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Nello specifico devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla mandataria e in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle mandanti. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti al concorrente singolo.

Poiché le prestazioni non sono distinte in principali e secondarie, il raggruppamento temporaneo verticale non è ammesso.

Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla certificazione del sistema di gestione della qualità, cui al precedente **punto 7.3**, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, indicate come esecutrici, e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il **requisito di idoneità professionale**, di cui al punto 7.1), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

- i **requisiti di capacità economico-finanziaria**, di cui al punto 7.2, e di **capacità tecnico-professionale**, di cui al punto 7.3, devono essere posseduti per i consorzi, di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; per i consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle singole consorziate.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, *a pena di nullità*, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, *a pena di esclusione*, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 concorrente, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita da *fideiussione bancaria o assicurativa*, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria, dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo, di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per almeno 180 gg.;

6) prevedere espressamente:

- a.** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore
- b.** la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all'art. 1957 del codice civile
- c.** la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità, di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni, previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi, se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sugli immobili interessati ai servizi NON è obbligatorio.

Ai fini di una eventuale richiesta di sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante una richiesta nei modi e nelle forme specificate dagli artt. 2.1 Chiarimenti e 2.2 Comunicazioni del presente Disciplinare.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, *a pena di esclusione*, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 80,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266, per l'anno 2022".

La mancata allegazione della ricevuta può essere oggetto di soccorso istruttorio e sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante *esclude* il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Sardegna CAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione con firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il **termine** perentorio delle **ore 13.00** del giorno **11/02/2023**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Documentazione Amministrativa, di cui all'Art. 15;
- Offerta Tecnica, di cui all'art. 16;
- Offerta Economica, di cui all'articolo 17;

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- a) accedere al Portale www.sardegnaecat.it
- b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata
- c) accedere all'area "Gare in Busta chiusa (RdO)"
- d) accedere alla sezione "Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti"
- e) cliccare sull'evento di interesse

f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione amministrativa, e confermare cliccando su “OK”.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte, si rimanda al documento denominato “Istruzioni di gara”.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e **non** raggruppata in un’unica cartella compressa (formato zip o rar).

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.

L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,

comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le **offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento, attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la **procedura di soccorso istruttorio**, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile, laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore), ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA

Nella sezione denominata "Busta di qualifica" della R.d.O. dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Mod.1 - Domanda di partecipazione firmata digitalmente, utilizzando l'allegato modello
- b) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (All.1)
- c) Mod.2 – Dichiarazione Legale Rappresentante
- d) (eventuale) Mod.3 – Dichiarazione Sostitutiva altri soggetti
- e) (eventuale) Mod.4 – Avvalimento concorrente

- f) (eventuale) Mod.5- Avalimento soggetto Ausiliario
- g) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, di cui all’art. 85 del Codice, che costituisce autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante
- h) Dichiarazioni integrative al DGUE
- i) (eventuale) ulteriore documentazione indicata dal presente disciplinare per le RTI, consorzi, reti di impresa, avalimento
- j) garanzia provvisoria
- k) (eventuale) originale o copia conforme delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della garanzia provvisoria o dichiarazione autocertificativa, resa ai sensi del DPR 445/2000, in carta libera, che ne dichiara il possesso
- l) patto di integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante
- m) informativa / consenso trattamento dati personali
- n) PassOE
- o) ricevuta pagamento contributo ANAC
- p) Codice comportamento dipendenti approvato con Delibera della G.C. n. 6 del 21.01.2021, controfirmato per accettazione e presa visione
- q) Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Oristano, controfirmato per accettazione e presa visione

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è **redatta in bollo**, secondo il Modello 1 di cui all’allegato, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il pagamento del bollo è assolto con versamento attraverso Modello F24 da caricare a sistema tra la documentazione a corredo,

oppure

mediante “Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo” (All.2) qualora si provveda con delle “marche”. Tale dichiarazione è reperibile negli atti di gara, da caricare a sistema tra la documentazione a corredo.

Il concorrente indica la forma singola o associata, con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2 lett. b e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. **copia fotostatica** di un documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
- b. **copia conforme** all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

Gli allegati dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla.

- c. **copia scansionata** del mod. **F24** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente la domanda di partecipazione pari a € 16,00 o dichiarazione di assolvimento imposta di bollo come da all.4 . Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016, o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Per quanto riguarda il modello F24, in riferimento alla compilazione occorre precisare che:

- nella Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- nella Sez. Dati Anagrafici, al punto 5 devono essere riportati dati quali Ragione sociale: Comune di Oristano; Comune: Oristano piazza Eleonora n. 44; Provincia: OR; Codice Fiscale: 000 520 909 58;
- nella Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", deve essere riportato il seguente codice TW7;

- nella Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento”, deve essere riportato l’anno di riferimento della gara e nella parte riferita al numero deve essere inserito il CIG **95751320E5** relativo alla gara a cui il concorrente partecipa;
- nella Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo”, deve essere riportato il codice 456T;
- nella Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione”, deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo;
- nella Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo”, deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00);

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e firma il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione nella documentazione di gara allegati, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è stata compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di ordine speciale.

In caso di ricorso all’avalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1)** DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2)** dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3)** dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4)** originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5)** PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6)** dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010), oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 6, 7 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno, causato dal reato o dall'illecito, e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale, di cui al par. 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica, di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati, per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni, di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni Integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro, da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali, relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di manodopera e condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
5. accetta il **Patto di integrità**, di cui alla delibera G.M. n. 21 del 05.02.2018 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012). L'espressa accettazione del "Patto di integrità" è condizione di ammissione alla procedura di gara. Si segnala che, come da determinazione ANAC n.12/2015, costituisce clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante l'inosservanza delle clausole contenute in tale documento

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente, adottato dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
7. dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, pena la nullità assoluta del contratto
8. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura in questione e per le conseguenti incombenze contrattuali e rende controfirmata l'Informativa/Consenso al trattamento dei suddetti dati

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

9. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010), oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972, e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice
12. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 13.** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PassOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria
- **Cauzione provvisoria** di cui all'art.10 del presente Disciplinare, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva e la dichiarazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare il garante.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: originale o copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione
- **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni, di cui al presente paragrafo, sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art.6.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite ai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto, designato quale mandatario, e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005; il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA

Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell'Allegato "Istruzioni di gara", devono, a pena di esclusione dalla gara, produrre e allegare a sistema nella busta tecnica della RdO **l'offerta tecnica**, che contiene il progetto tecnico del servizio.

Il progetto tecnico, necessario ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nel presente disciplinare di gara, riguardanti le caratteristiche del servizio, dovrà essere idoneo ed accurato, composto da contenuti esaustivi relativamente a ciascun elemento oggetto di valutazione (meglio indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1).

Il progetto tecnico dovrà essere scritto in *calibri 12*, interlinea *1,5*, margini superiore, inferiore, sinistro e destro *cm 2,5*, composto da massimo *16 facciate*, formato *A4*, esclusa copertina, indici, ed eventuali allegati, con dettagliata definizione degli aspetti richiesti nel capitolato, al fine di dimostrare la capacità progettuale ed organizzativa. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, e dovrà essere redatta in modo correlato e corrispondente agli elementi di valutazione specificati all'art. 18.

La proposta migliorativa oggetto di punteggio dovrà essere riportata in una scheda riepilogativa (in aggiunta alle 16 facciate), in cui viene indicata la sintesi di quanto proposto.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto (documentazione/schema aggiuntivo alle 16 facciate del progetto tecnico).

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti a giudizio inappellabile della Commissione giudicatrice. Qualora l'offerta tecnica non raggiunga il **punteggio minimo di 40**, non si procederà alla valutazione dell'offerta economica ed il concorrente sarà escluso dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente.

Le imprese concorrenti devono dichiarare quale, tra le informazioni fornite, relative al progetto tecnico, costituiscano segreti tecnici coperti da riservatezza (art. 53 del D. Lgs n° 5072016).

La consistenza di ciò non deve essere semplicemente affermata, ma essere sussistente, l'impresa concorrente deve conseguentemente allegare idonea documentazione, che argomenta le ragioni per le quali parti dell'offerta sono da secretare. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nella domanda di cui al punto 15.

ART. 17 – OFFERTA ECONOMICA –CONTENUTO

Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell'Allegato "Istruzioni di gara" di SardegnaCAT, devono inserire a sistema, nella "Busta economica della RdO", l'Allegato offerta economica.

L'offerta economica, contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale unico e incondizionato sull'importo fissato a base di gara

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di attuarlo, i cui costi sono a carico della stessa Impresa. (Determinazione ANAC n° 3/2008, punto C.1)

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta deve intendersi formulata dal concorrente in base a calcoli di propria convenienza e rischio. L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi saranno approssimati fino alla seconda cifra decimale.

In caso di associazione l'offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento.

L'offerta economica, a pena di esclusione, andrà sottoscritta digitalmente.

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D) E TABELLARI (T) DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	QUALITA' ORGANIZZATIVA E DEL SERVIZIO Descrizione dell'organizzazione del team di lavoro e delle soluzioni gestionali adeguate alle strutture, ai progetti e alle risorse previste in appalto.	30	1.1	- Organigramma della ditta - Esperienza professionale specifica posseduta dai singoli operatori proposti OLTRE QUELLI GIA' PREVISTI DAL CAPITOLATO ; inoltre dovrà essere dichiarato l'ente pubblico in cui i medesimi hanno prestato servizio (anche in regime di appalto o convenzione), il periodo di svolgimento, il numero complessivo di mesi di esperienza professionale acquisita. <u>Non è necessario indicare le generalità dei singoli operatori, fermo restando che in caso di aggiudicazione la ditta dovrà impiegare personale in possesso dell'esperienza professionale proposta in sede di gara.</u>	5
			1.2	Strategie per prevenire e contenere il turnover del personale della ditta: - misure organizzativo/gestionali per prevenire e contenere il turn over; - modalità e tempistica di sostituzione del personale assente per cause improvvise (es. malattie) o programmate (es. ferie), per periodi brevi (es. permessi) o lunghi (es. maternità), anche valutando situazioni di carattere straordinario che possono verificarsi nel servizio.	5
			1.3	Piano di formazione/aggiornamento che la ditta si impegna ad adottare nei confronti del personale impiegato nel servizio. Previa analisi dei bisogni formativi del personale, dovranno essere specificati il soggetto formatore, l'oggetto della formazione, gli obiettivi, il numero di ore e il periodo di svolgimento.	5
			1.4	Valutazione del servizio con particolare rilievo al piano di monitoraggio periodico e verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti.	12
			1.5	Circolazione dei documenti nell'ambito delle biblioteche cittadine.	8
2	QUALITA' DELLA PROMOZIONE DEL SERVIZIO E DELLA LETTURA Le proposte devono essere illustrate in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione possa	35	2.1	Piano della comunicazione (sito istituzionale, social network, altri media).	10
			2.2	Realizzazione di progetti e iniziative , volti al consolidamento, alla promozione e valorizzazione delle attività e dei servizi della biblioteca e del relativo patrimonio documentario, rivolti a tutta la popolazione.	10
			2.3	Interazione con la scuola e altre agenzie educative : partecipazione a iniziative e progetti di carattere promozionale rivolti alle scuole e dirette ad incrementare la diffusione della pubblica lettura e	5

	accertarne la concretezza ed il grado di realizzabilità.			l'uso dei servizi della biblioteca tra gli alunni e studenti di ogni ordine e grado. Le proposte devono essere ben definite, avendo cura di specificare gli obiettivi, le azioni, gli strumenti, le modalità operative, i tempi di realizzazione; devono essere realizzabili autonomamente dalla ditta, senza oneri organizzativi a carico del Comune.	
			2.4	Interazione con le altre istituzioni e l'associazionismo locale: iniziative e progetti di carattere culturale e/o attività laboratoriali rivolte alla generalità della popolazione con il coinvolgimento dell'associazionismo locale e con le altre istituzioni culturali presenti nel territorio. Le proposte devono essere ben definite, avendo cura di specificare gli obiettivi, le azioni, gli strumenti le modalità operative, i tempi di realizzazione; devono essere realizzabili autonomamente dalla ditta, senza oneri organizzativi a carico del Comune.	5
			2.5	Modalità organizzative del progetto "La biblioteca va al mare" , a Torregrande nei mesi estivi (luglio – agosto).	5
3	PROPOSTE INNOVATIVE	15	3.1	Proposte migliorative integrative , non inserite nelle altre voci, che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte strettamente pertinenti al servizio e definite analiticamente nel contenuto. I servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione possa accertarne la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità.	15
		80			

E' prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 40** punti per 80. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'assegnazione del punteggio relativamente agli elementi di natura discrezionale, cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella, avverrà mediante l'attribuzione da parte di ogni componente della Commissione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni sub – elemento di valutazione e sulla scorta della seguente graduazione di giudizi:

giudizio	graduazione coefficiente
eccellente	1
ottimo	0,8 – 0,9

buono	0,6 – 0,7
discreto	0,4 – 0,5
modesto	0,2 – 0,3
insufficiente	0

Ultimata tale operazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, viene attribuito il valore di 1 all'offerente che ha ottenuto il coefficiente con la media più alta e, di conseguenza, i rimanenti valori medi vengono proporzionati linearmente a tale media massima.

Ottenuti i coefficienti definitivi per i sub-criteri, gli stessi verranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili ai sub – criteri, per ottenere i relativi sub – punteggi.

Infine, per garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsti (80/20), si procederà ad effettuare la c.d. *riparametrazione* dei punteggi di valutazione tecnica. Con l'effetto che, nella circostanza che nessun concorrente abbia raggiunto il punteggio massimo previsto (80), alla migliore offerta tecnica saranno attribuiti 80 punti e alle altre dei punteggi proporzionali (mediante proporzione lineare).

Si precisa che nel caso di partecipazione di un solo concorrente non si procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Di seguito si procederà alla somma dei punteggi così attribuiti ai relativi singoli criteri.

Il risultato di tale somma costituisce il punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica, senza procedere ad ulteriore riparametrazione, anche nel caso in cui nessuna offerta ottenga come punteggio totale il valore massimo attribuibile.

18.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'elemento economico dell'offerta (ribasso percentuale) sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot A_i / A_{soglia}$

$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00-X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$ dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti $X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

N.B. Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla seconda cifra decimale: per eccesso qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

18.4 CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.**

Il punteggio sarà pertanto determinato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

In caso di parità di punteggio complessivo finale, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta tecnica avrà conseguito il punteggio maggiore; nel caso di ulteriore parità l'aggiudicazione sarà disposta tramite sorteggio ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827/24.

18.5 DISPOSIZIONI COMUNI OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il concorrente dovrà inserire in piattaforma la propria offerta economica.

E' prevista una scheda di Offerta Economica (Mod.6) allegata agli atti di gara.

L'offerta economica dovrà essere predisposta in conformità alla suddetta scheda "*Offerta Economica*", resa disponibile all'interno della piattaforma telematica di negoziazione e nel sito istituzionale del Comune di Oristano, nello spazio dedicato alla gara in oggetto.

L'offerta economica (Mod.6) allegata contiene e indica anch'essa il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara e quant'altro richiesto nel modello, a pena di esclusione, e tale importo deve essere caricato a sistema con allegata la scheda Mod.7, Dichiarazioni integrative.

Si precisa che il ribasso percentuale all'interno della scheda di Offerta Economica dovrà riportare un numero di decimali non superiori a due (2) senza arrotondamento.

In caso di discordanza tra il ribasso offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72 R.D. 23 maggio 1924 n.827.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente; nel caso di raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La Stazione appaltante:

- si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
- si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
- si riserva altresì la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione, sebbene sia stato individuato il soggetto aggiudicatario. Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

ART. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **14 febbraio 2023 alle ore 9.00** presso gli uffici del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse del Comune di Oristano.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del Comune di Oristano e sulla piattaforma SardegnaCAT almeno un giorno prima della data fissata. E' onere delle ditte concorrenti verificare sul sito la presenza di eventuali comunicazioni.

Nel giorno e nell'ora indicati, il soggetto deputato all'espletamento della gara (Seggio/Rup/Commissione) procederà alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa, ed in particolare procederà:

- a) a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati
- b) ad aprire la busta Amministrativa (*Busta di qualifica*) contenente la documentazione amministrativa
- c) a verificare la correttezza e la completezza formale e sostanziale della documentazione e delle dichiarazioni presentate, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Art. 14 (se necessaria)
- d) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio e il consorziato
- e) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara
- f) a determinare le ammissioni e le esclusioni alla procedura di gara.

La fase pubblica sarà, quindi, dichiarata chiusa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

L'offerta tecnica sarà successivamente esaminata dalla Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, che procederà a valutarla e ad attribuire il punteggio agli elementi di valutazione, con le modalità indicate nel precedente Art. 18.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata in seduta pubblica nell'ora e nel giorno che saranno resi pubblici con apposito avviso inserito sul sito internet della stazione appaltante e sulla piattaforma SardegnaCAT.

In quella seduta saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche: alle offerte risultate complete ed espresse in modo regolare sarà quindi assegnato il punteggio relativo all'elemento di valutazione di cui al precedente art. 18.3.

La somma dei punteggi dei singoli elementi di valutazione determinerà il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Le offerte, il cui punteggio della valutazione tecnica e della valutazione economica risultassero, entrambi, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti, saranno sottoposte, ai sensi dell'art. 97 comma 3 D.lgs. 50/2016, a procedimento di *verifica di congruità*. Tale sub procedimento si svolgerà secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 "*Offerte anormalmente basse*".

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6, art.97 del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

A conclusione del sub procedimento di verifica delle anomalie delle offerte, si procederà alla formazione della graduatoria definitiva dei punteggi, riportati dai singoli concorrenti, e a formulare la proposta di aggiudicazione al RUP in favore del concorrente, la cui offerta avrà riportato il

maggior punteggio, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso di offerte a pari punteggio il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nella valutazione tecnica; *in caso di ulteriore parità* si procederà al sorteggio ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827/24.

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dalla piattaforma telematica SardegnaCAT. A seguito della predisposizione automatica della classifica si procederà alla proposta di aggiudicazione e la stessa diventerà efficace solo a seguito del buon esito della verifica dei requisiti. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure della normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*) dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo nei casi previsti dal comma 10 del medesimo articolo.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'articolo 32, comma 8, del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto, nonché i costi di pubblicità legale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione o il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti.

ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. **3 membri**, Disciplinare di gara per la gestione dei "Servizi Bibliotecari di Oristano e Frazioni"

esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti, di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiederà per iscritto (al concorrente la cui offerta sia esaminata) di presentare, anch'esso per iscritto, spiegazioni e/o giustificazioni relativamente a quanto rilevato, nel caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, laddove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili.

ART. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, anche dopo eventuale verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la *proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta*, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 80, 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca** dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, agli altri concorrenti

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato **prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sarà cura della Stazione appaltante quantificare tali spese.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50

del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 24 - PROCEDURE DI RICORSO E CONTROVERSIE

Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento, ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non darà mai diritto all'aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.

Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.

Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale. Ogni controversia legale sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Oristano.

ART. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, si allega al presente atto l'informativa e la dichiarazione di assenso.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.